

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 31_2022 DEL 02 AGOSTO 2022

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

powered by **STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI**

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di giugno 2022	2
SCADENZARIO AGOSTO 2022	3
16 AGOSTO: VERSAMENTI UNIFICATI*	3
16 AGOSTO: VERSAMENTO TERZA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL*	3
18 AGOSTO: MODELLO UNI_DISTACCO_UE	3
31 AGOSTO: CONTRIBUTI FASI.....	4
31 AGOSTO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	4
31 AGOSTO: DENUNCIA UNIAMENS	4
SCADENZARIO SETTEMBRE 2022	5
16 SETTEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI 	5
30 SETTEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO 	5
30 SETTEMBRE: DENUNCIA UNIAMENS 	5
FESTIVITÀ	6
AGOSTO 2022.....	6
SETTEMBRE 2022	6
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	7
DISTACCO TRANSAZIONALE: DEFINITE LE REGOLE PER LA TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI	7
SCONTI FISCALI IN DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, ONLINE LA GUIDA DELL'AGENZIA	9
CONVERSIONE DECRETO AIUTI: BONUS FORMAZIONE PIU' SOSTANZIOSO	11
FOCUS	13
DISTACCO TRANSAZIONALE SUPERIORE A 12 MESI: OBBLIGO DI NOTIFICA ENTRO IL 18 AGOSTO.....	13
IL QUESITO DEL MESE	15
CONTRIBUZIONE INAIL MEMBRO CDA	15
RASSEGNA PERIODICA	17
PAUSA ESTIVA, L'INPS SOSPENDE L'INOLTRO DI NOTE DI RETTIFICA E DIFFIDE DI ADEMPIMENTO	17
INDENNITA' UNA TANTUM 200 EURO, I CHIARIMENTI DELL'INPS	18

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di giugno 2022

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 giugno 2022 al 14 luglio 2022, è pari a 4,775423.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2022 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2021	Lunedì 17 gennaio	4,359238
gennaio 2022	Martedì 22 febbraio	1,184322
febbraio 2022	Mercoledì 16 marzo	2,086158
marzo 2022	Venerdì 15 aprile	2,987994
aprile 2022	Martedì 17 maggio	2,971751
maggio 2022	Giovedì 16 giugno	3,732345
giugno 2022	Venerdì 15 luglio	4,775423
luglio 2022	Mercoledì 10 agosto	
agosto 2022	Venerdì 16 settembre	
settembre 2022	Lunedì 17 ottobre	
ottobre 2022	Mercoledì 16 novembre	
novembre 2022	Venerdì 16 dicembre	

SCADENZARIO AGOSTO 2022

16 AGOSTO: VERSAMENTI UNIFICATI*

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;
- ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito.

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;
- Concessionario della riscossione.

16 AGOSTO: VERSAMENTO TERZA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL*

Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale dell'Autoliquidazione INAIL 2021/2022, relativamente alla terza rata, il coefficiente di interesse ai fini del calcolo è pari a 0,000049589.

18 AGOSTO: MODELLO UNI_DISTACCO_UE

Il D. Lgs. 122/2020 ha previsto, in caso di distacco di lunga durata, l'obbligo di effettuare una notifica motivata dell'estensione del periodo di distacco da 12 a 18 mesi.

Tale comunicazione va effettuata entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi, salvo per i distacchi già in essere all'entrata in vigore del sopra citato decreto, per i quali deve essere effettuata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento ossia entro il 18 agosto 2022.

*Per effetto della c.d. proroga di Ferragosto gli adempimenti fiscali ed i versamenti da effettuare con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere eseguiti fino al 22 agosto senza maggiorazioni.

31 AGOSTO: CONTRIBUTI FASI

Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 3° trimestre 2022.

31 AGOSTO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

Idatori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 AGOSTO: DENUNCIA UNIEMENS

Idatori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

SCADENZARIO SETTEMBRE 2022

16 SETTEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito.

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

30 SETTEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 SETTEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

FESTIVITÀ

AGOSTO 2022

15 agosto: Ferragosto (o Assunzione di Maria) - festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

SETTEMBRE 2022

Per il mese di Settembre non sono previste festività.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

DISTACCO TRANSAZIONALE: DEFINITE LE REGOLE PER LA TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI

Lo scorso 18 luglio 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato l'entrata in vigore del Decreto n. 170 del 6 agosto 2021, con particolare riferimento alla comunicazione del distacco transazionale nell'ambito di una prestazione di servizi, disposta dall'articolo 4-bis, comma 2, e dall'articolo 10, comma 1, del D.lgs. n. 136/2016.

L'articolo 4-bis disciplina il "distacco di lunga durata" disponendo che, superati i dodici mesi (estendibili in caso di notifica motivata sino ad un massimo di diciotto mesi), sarebbero state applicate le condizioni di lavoro e di occupazione prevista in Italia dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative, fatta eccezione per le procedure per la cessazione del contratto di lavoro, per le clausole di non concorrenza e per la previdenza integrativa di categoria.

Il successivo articolo 10 del D.lgs. prevede l'obbligo, per l'impresa distaccante, di trasmettere una comunicazione al Ministero del Lavoro contenente le informazioni rilevanti nonché le generalità del referente entro le ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco e le successive modificazioni entro cinque giorni.

Con il nuovo decreto sono stati definiti gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi, ovvero le imprese stabilite in altro Stato membro dell'UE o extra UE, al Ministero del Lavoro per i lavoratori distaccati in Italia, valide sia nel caso di comunicazione preventiva di distacco sia di distacchi di lunga durata.

Per la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, del D.lgs. n. 136/2016 è stato adottato il modello "UNI_Distacco_UE" contenuto nell'allegato A i cui dati, resi disponibili dall'INL, dall'INPS e dall'INAIL con le modalità previste dal Codice per l'Amministrazione Digitale, dovranno essere inviati entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del distacco, come l'eventuale variazione della data di inizio del distacco.

I "dati essenziali" possono essere sintetizzati nel codice identificativo e nello stato di stabilimento del prestatore di servizi e dell'impresa utilizzatrice, nel codice identificativo e nelle informazioni anagrafiche del lavoratore e del lavoratore in sostituzione nonché nel codice fiscale del soggetto distaccatario. Ogni variazione successiva dei dati "non essenziali" dovrà essere trasmessa entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento e potrà interessare:

- la data di inizio, di fine e durata del distacco o della sostituzione;
- il luogo di svolgimento delle prestazioni;
- la tipologia di servizi;
- generalità e domicilio del referente;
- numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione.

Avvalendosi del medesimo modello potrà essere presentata l'azione di annullamento indicando il codice identificativo della comunicazione oggetto. In tal caso il sistema creerà una nuova comunicazione assegnando in automatico un valore alla tipologia, al codice identificativo e alla data di invio e confermando, ultimato l'invio, l'esecuzione dell'annullamento della precedente.

Tali disposizioni saranno applicate a partire dai distacchi in essere alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito ministeriale, e la notifica motivata per i distacchi di lunga durata di cui all'articolo 4-bis del D.lgs. n. 136/2016 dovrà essere effettuata entro trenta giorni da tale data, mentre il periodo dei dodici mesi si calcola a decorrere dal 30 luglio 2020 nel rispetto del comma 3 del medesimo articolo.

SCONTI FISCALI IN DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, ONLINE LA GUIDA DELL'AGENZIA

L' Agenzia delle Entrate, nella sezione "l'Agenzia informa" del portale online e sulla rivista FiscoOggi, lo scorso 18 luglio ha pubblicato la raccolta "Tutti gli sconti della precompilata 2022", una guida riservata alle detrazioni e deduzioni fiscali da utilizzare per compilare la dichiarazione 730 o Redditi 2022.

La guida costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.

La guida è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l'Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile sia per gli operatori dei CAF, che per i professionisti, nonché per gli stessi uffici dell'Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell'attività di assistenza e di controllo documentale ex art. 36-ter.

L'esposizione argomentativa si struttura in paragrafi, al fine di consentirne una più agevole consultazione, seguendo l'ordine dei quadri relativi al modello 730/2022, e una più rapida individuazione dei chiarimenti di interesse (come dimostra anche l'indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo).

I nove paragrafi sono strutturati in modo autonomo e indipendente, al fine di consentire ai contribuenti, ai CAF ed ai professionisti di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l'intero documento. La raccolta si divide, infatti, nelle seguenti aree tematiche:

- aspetti generali;
- spese sanitarie;
- interessi passivi sui mutui;
- spese di istruzione;
- erogazioni liberali;
- premi di assicurazione;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- crediti di imposta;
- altre detrazioni.

Il vademecum richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

Nella raccolta viene anche riportato un elenco della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare e conservare. Tale elencazione rappresenta la sola documentazione che il Fisco può richiedere in sede di controllo, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Rimane, tuttavia, fermo il potere di controllo dell'Agenzia in merito alla

verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

CONVERSIONE DECRETO AIUTI: BONUS FORMAZIONE PIU' SOSTANZIOSO

Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con la conversione in legge del decreto Aiuti (D.L. 50/2022), le aliquote del beneficio fiscale riconosciuto per le spese sostenute dalle aziende per le attività formative dei propri dipendenti, già fissate al 50 e al 40%, sono state incrementate, rispettivamente, al 70 e al 50%.

Al c.d. "bonus formazione" possono accedere tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall'attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Inoltre, anche gli enti non commerciali che esercitano attività commerciale possono accedere al credito d'imposta, ma solo in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

Nel dettaglio, le spese che danno diritto al beneficio in questione sono quelle sostenute in favore del personale aziendale per le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nel campo tecnologico, che siano rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal "Piano nazionale Impresa 4.0".

Si tratta, dunque, di tutte quelle tipologie di spesa di varia natura e attinenti allo sviluppo delle conoscenze nei vari ambiti del mondo digitale: per big data e analisi dei dati, per cloud e fog-computing, nell'ambito della cyber security, ovvero per la simulazione e sistemi cyber-fisici, in sistemi di realtà virtuale e robotica avanzata, ma anche per la stampa tridimensionale oltre che in integrazione digitale dei processi aziendali.

Naturalmente, il loro svolgimento deve essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente e il legale rappresentante dell'impresa deve attestare a ciascun dipendente l'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili.

Diversamente, non danno diritto al bonus le spese per attività di formazione finalizzate a conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente.

Inoltre, sono ammissibili all'agevolazione:

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti direttamente connessi al progetto di formazione (ad esempio spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture utilizzate esclusivamente per il progetto di formazione);
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese indirette come spese amministrative, di locazione e generali.

In buona sostanza, dunque, il Decreto Aiuti, la cui legge di conversione 91/2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso venerdì 15 luglio, è intervenuto sulla disciplina del "bonus formazione" introducendo un sistema di qualificazione dei soggetti che erogano attività di formazione del personale dipendente, con il preciso obiettivo di fornire una risposta alla grave carenza di competenze professionali adeguate ai processi di trasformazione tecnologica e digitale, cui si riferiscono le misure del Piano Transizione 4.0.

Per raggiungere in maniera efficace tale scopo, sono state contestualmente innalzate le aliquote precedentemente previste del credito d'imposta:

- per le piccole imprese, il valore del bonus passa dal 50 al 70% delle spese ammissibili sostenute;
- per le medie imprese, il credito d'imposta sale di dieci punti percentuali, dal 40 al 50%.

Nulla invece cambia con riferimento alle grandi imprese, per le quali il credito è confermato nella misura del 30% delle spese ammissibili; ne sono stati modificati, infine, i limiti massimi annuali, ancora fissati a 300mila euro per le piccole imprese e a 250mila euro per le medie imprese.

FOCUS

DISTACCO TRANSNAZIONALE SUPERIORE A 12 MESI: OBBLIGO DI NOTIFICA ENTRO IL 18 AGOSTO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto n. 170/2021 entrato in vigore lo scorso 19 luglio 2022, ha definito gli standard e le regole della comunicazione preventiva individuando il nuovo modello “UNI_DISTACCO_UE” per le prestazioni di servizi relative a lavoratori distaccati in Italia.

La comunicazione di distacco transnazionale è stata introdotta dal D.lgs. n. 136/2016 che ha recepito le disposizioni contenute nella Direttiva 2014/67/UE e successivamente aggiornata con il decreto legislativo n. 122 del 15 settembre 2020.

Dal 26 dicembre 2016, sono soggetti a questo adempimento le imprese ed i datori di lavoro stranieri che distaccano i propri lavoratori in Italia. Dovranno essere preventivamente comunicati anche i distacchi transnazionali all'interno dello stesso gruppo societario, o in favore di una filiale/unità produttiva o di un altro destinatario, e le missioni di lavoratori presso una impresa utilizzatrice avente sede o unità produttiva in Italia eseguite da agenzie di somministrazione con sede in un altro Stato membro.

L'impresa che distacca lavoratori in Italia ha dunque l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro le ore 24 del giorno antecedente, l'inizio del distacco, assegnando un termine di 5 giorni per tutte le successive modificazioni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere una serie di dati, quali:

- i dati identificativi dell'impresa distaccante;
- il numero e generalità dei lavoratori distaccati;
- la data di inizio, di fine e durata del distacco;
- il luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
- i dati identificativi del soggetto distaccatario;
- la tipologia dei servizi;
- le generalità ed il domicilio eletto del referente;
- il numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento.

Il successivo decreto 170/2021 ha specificato le modalità con cui effettuare la comunicazione, prevedendo che la stessa venga trasmessa, in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE entro le ore 24.00 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco. Ogni variazione successiva della comunicazione deve essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo, mentre la variazione della data di inizio del distacco potrà essere comunicata entro le ore 24.00 del giorno precedente l'inizio del distacco.

Per i distacchi di lunga durata, il D.Lgs. n. 122/2020 ha previsto l'obbligo di effettuare una notifica motivata dell'estensione del periodo di distacco da 12 a 18 mesi. Tale notifica deve essere trasmessa entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi della durata del distacco; tuttavia, per i distacchi già in essere all'entrata in vigore

del decreto, la notifica deve essere effettuata entro il prossimo 18 agosto 2022 (ovvero 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento).

Pertanto, tutti i datori di lavoro soggetti all'obbligo di notificare l'estensione del periodo di distacco, potranno utilizzare il modello UNI_DISTACCO_UE collegandosi al portale Servizi Lavoro, al link <https://servizi.lavoro.gov.it>.

IL QUESITO DEL MESE

CONTRIBUZIONE INAIL MEMBRO CDA



Richiesta:

In data 31/03/2022 è cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento dirigenziale dell'amministratore delegato di una società cliente.

In data 01/04/2022 è diventato membro del Consiglio di Amministrazione con conseguente elaborazione di un cedolino da collaboratore per la liquidazione del compenso da consigliere.

Esiste l'obbligo assicurativo Inail con la suddivisione del pagamento dei contributi 2/3 a carico azienda e 1/3 a carico del collaboratore o esistono dei casi di esenzione?



Risposta:

La Circolare INAIL 32 dell'11 aprile 2000, ha previsto che: "In attuazione della delega di cui all'art. 55 della Legge n. 144/1999 (comma 1, lettera i), il Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo c. a., stabilisce, all'articolo 5, l'estensione dell'assicurazione INAIL ai lavoratori parasubordinati, purché svolgano le attività previste dall'articolo 1 del Testo Unico del 1965, ivi compresa la conduzione personale di veicoli a motore, non in via occasionale e per l'esercizio delle proprie mansioni. Dette disposizioni decorrono dal 16 marzo 2000 ed - in sede di prima applicazione- le denunce di cui all'art. 12 T. U. debbono essere effettuate entro il 15 aprile 2000.

Il menzionato articolo prevede: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'art. 49, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore è quello dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell'attività effettivamente svolta. 5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del Testo Unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

1.1 SOGGETTI ASSICURATI I soggetti destinatari della norma in esame, individuati dall'articolo 49, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 - recante disposizioni in materia di "Imposta sul reddito delle persone fisiche" - sono i percettori di:

"redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita".

Quindi anche in questa casistica bisogna valutare se il consigliere svolga una delle attività previste dall'art. 1, D.P.R. n. 1124/1965 ovvero un'attività tra quelle considerate dalla legge a rischio di infortunio e quindi meritevoli di tutela (in genere si tratta di attività che richiedono l'uso di macchinari) o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti (art. 5, D.Lgs. n. 38/2000). Anche l'uso di un PC prevede l'obbligo assicurativo per il "rischio elettrico".

RASSEGNA PERIODICA

PAUSA ESTIVA, L'INPS SOSPENDE L'INOLTRO DI NOTE DI RETTIFICA E DIFFIDE DI ADEMPIMENTO

Con un messaggio pubblicato sul proprio portale online lo scorso 20 luglio 2022, l'INPS ha comunicato la sospensione, dal 25 luglio e fino al 31 agosto 2022 compreso, delle notifiche di note di rettifica e diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione.

Sempre nello stesso periodo verranno sospese anche le elaborazioni delle richieste verso DurcOnLine per la verifica della regolarità contributiva, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).

L'obiettivo, scrive l'INPS, è quello di agevolare le aziende ed i loro intermediari evitando l'attivazione di allerte e procedure anche durante la pausa estiva.

INDENNITA' UNA TANTUM 200 EURO, I CHIARIMENTI DELL'INPS

Con un comunicato stampa emanato lo scorso 28 luglio 2022, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito all'erogazione dell'indennità una tantum, pari a 200 euro prevista dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Rammenta l'istituto che l'indennità una tantum 200 euro è prevista in favore dei lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, dal 1° gennaio 2022 il diritto all'esonero contributivo dello 0,8%.

Tale indennità viene inoltre erogata d'ufficio dall'INPS per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022.

Con riferimento ai soggetti disabili esclusivamente titolari di indennità di accompagnamento, l'INPS specifica che per gli stessi l'indennità verrà erogata direttamente dal proprio datore di lavoro, il quale procederà all'accredito diretto (art. 31 del decreto-legge n. 50/2022) qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Per maggiori chiarimenti l'istituto invita gli assicurati a consultare la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 presente sul sito www.inps.it.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.